

# Città metropolitana di Venezia



14 aprile 2020

**Sindaci sottoscrittori:**

Comune di Annone Veneto - Luvison Victor  
Comune di Campagna Lupia - Natin Alberto  
Comune di Campolongo Maggiore - Zampieri Andrea  
Comune di Camponogara - Fusato Antonio  
Comune di Caorle - Striuli Luciano  
Comune di Cavallino Treporti - Nesto Roberta  
Comune di Cavarzere - Tommasi Henri  
Comune di Ceggia - Marin Mirko  
Comune di Chioggia - Ferro Alessandro  
Comune di Cinto Caomaggiore - Falcomer Gianluca  
Comune di Cona - Aggio Alessandro  
Comune di Concordia Sagittaria - Odorico Claudio  
Comune di Dolo - Polo Alberto  
Comune di Fiesso D'Artico - Martellato Andrea  
Comune di Fossalta Di Piave - Finotto Manrico  
Comune di Fossalta Di Portogruaro - Sidran Natale  
Comune di Fossò - Boscaro Federica  
Comune di Gruaro - Gasparotto Giacomo  
Comune di Jesolo - Zoggia Valerio  
Comune di Marcon - Romanello Matteo  
Comune di Martellago - Saccarola Andrea  
Comune di Meolo - Pavan Daniele  
Comune di Mira - Dori Marco  
Comune di Mirano - Pavanello Maria Rosa  
Comune di Musile Di Piave - Susanna Silvia  
Comune di Noale - Andreotti Patrizia  
Comune di Noventa Di Piave - Marian Claudio  
Comune di Pianiga - Calzavara Federico  
Comune di Portogruaro - Senatore Maria Teresa  
Comune di Pramaggiore - Pivetta Fausto  
Comune di Quarto D'altino - Grosso Claudio  
Comune di Salzano - Betteto Luciano  
Comune di San Donà Di Piave - Cereser Andrea  
Comune di San Michele Al Tagliamento - Codognotto Pasqualino  
Comune di San Stino Di Livenza - Cappelletto Matteo  
Comune di Santa Maria Di Sala - Fragomeni Nicola  
Comune di Scorzé - Marcon Nais  
Comune di Spinea - Vesnaver Martina  
Comune di Stra - Cacciavillani Caterina  
Comune di Teglio Veneto - Cicuto Oscar  
Comune di Torre Di Mosto - Geretto Giannino  
Città di Venezia - Brugnaro Luigi  
Comune di Vigonovo - Danieletto Andrea

## **Proposte di intervento economico a sostegno dell'azione amministrativa e dei bilanci dei Comuni**

1. Accertamento convenzionale IMU .....	2
2. Anticipazione liquidità, tramite CDP, per gestire lo spostamento di tasse e tributi con oneri a carico dello Stato .....	3
3. Esclusione della TARI/TARIP per attività economico produttive chiuse per legge o comunque chiuse a seguito della situazione emergenziale .....	4
4. Esclusione dell'imposta sulla pubblicità/canone installazione mezzi pubblicitari per attività economico produttive chiuse per legge o comunque chiuse a seguito della situazione emergenziale .....	5
5. Esclusione della Tassa di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche/Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per attività economico produttive chiuse per legge o comunque chiuse a seguito della situazione emergenziale.....	5
6. Eliminazione, per gli anni 2020 e 2021, dei vincoli nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero	6
7. Possibilità di utilizzo, negli anni 2020 e 2021, dell'avanzo di amministrazione vincolato e per investimenti per il finanziamento della spesa corrente.....	7
8. Possibilità di utilizzare, per gli anni 2020 e ed il 2021, la generalità delle entrate per il finanziamento della spesa corrente in deroga ai vincoli di destinazione.....	7
9. Riduzione della percentuale di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità negli anni 2020 e 2021 .....	8
10. Rimborso ai Comuni di una quota delle minori entrate calcolate come percentuale sul gettito di sanzioni CdS, Contributo di sbarco, Imposta soggiorno, TOSAP/COSAP, Imposta pubblicità/CIMP, proventi accesso Zona traffico limitato .....	9
11. Trasferimenti compensativi spese emergenziali .....	9
12. Rinvio accantonamenti Fondo Debiti Commerciali .....	10
13. Rinvio termini .....	10
14. Rinvio metodo A.R.E.R.A. ....	11
15. Sospensione obbligo accantonamenti per le perdite delle società partecipate .....	12
16. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale.....	12

## 1. Accertamento convenzionale IMU

ART. \_\_\_\_ “Accertamento convenzionale IMU”

1. Per l'anno 2020 i Comuni possono accertare, a titolo di Imposta Municipale propria di cui all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, un importo pari al maggior valore tra i versamenti effettuati dai contribuenti a tale titolo entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto 2020 e la somma dei versamenti accertati nel 2019 a titolo di Imposta Municipale Propria e di Tassa sui Servizi Indivisibili di cui all'art. 1, commi 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La somma dei versamenti accertati nel 2019 a titolo di Imposta Municipale Propria e di Tassa sui Servizi Indivisibili di cui all'art. 1, commi 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 da utilizzarsi ai sensi del comma precedente deve essere diminuita del previsto minor gettito derivante dall'applicazione per il 2020 di un'aliquota dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 inferiore alla somma delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria e della Tassa sui Servizi Indivisibili di cui all'art. 1, commi 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. A decorrere dall'anno 2021, nel caso in cui l'accertamento effettuato ai sensi del comma 1 non risulti interamente riscosso, gli importi accertati a titolo di Imposta Municipale Propria non versata con riferimento all'anno di imposta 2020 ovvero versata dai contribuenti in sede di ravvedimento operoso, non costituiscono disponibilità di bilancio fino a concorrenza delle somme accertate ai sensi del comma 1 e non riscosse. In sede di rendiconto relativo all'esercizio 2025, le somme accertate nell'anno 2020 ai sensi del comma 1 e non riscosse alla data del 31.12.2025 sono definitivamente eliminate dal conto del bilancio.

### RELAZIONE TECNICA

L'articolo in questione consente ai Comuni di procedere ad un accertamento convenzionale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili di cui all'art. all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per far fronte alle possibili minori entrate derivanti dalla situazione economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'accertamento convenzionale, che ripropone una analoga norma introdotta per l'esercizio 2012 dall'art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, consente agli enti locali di evitare le ricadute negative sui relativi bilanci derivanti dall'obbligo di accertare esclusivamente le somme riscosse ai sensi del punto 3.7.5 dell'Allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I commi 2 e 3 dell'articolo introducono meccanismi di garanzia al fine di ridurre la possibilità che gli accertamenti convenzionali si traducano in maggiori disponibilità di bilancio senza la formazione di un correlato diritto di credito nei 5 anni successivi.

## **2. Anticipazione liquidità, tramite CDP, per gestire lo spostamento di tasse e tributi con oneri a carico dello Stato**

ART. \_\_\_\_ “Anticipazione di liquidità a favore degli Enti Locali”

1. Al fine di fronteggiare eventuali problemi di liquidità degli enti locali derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere ai comuni anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti, obbligazioni per prestazioni professionali, somme dovute per stipendio, salario e indennità derivanti dal rapporto di lavoro dipendente.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
3. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le anticipazioni sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il ricorso all'anticipazione di liquidità da parte dei Comuni può essere attivata solo allorquando la giacenza di cassa scenda al di sotto del 20% rispetto alla giacenza al 31.12.2019.
6. La richiesta di anticipazione è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal Responsabile Finanziario contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64.
7. Il Comune effettua il pagamento dei debiti per i quali ha ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione.
8. Le anticipazioni attivate devono essere integralmente restituite entro il 31.03.2021.
9. Gli interessi passivi relativi all'anticipazione sono a carico dello Stato.

### **RELAZIONE TECNICA**

L'articolo in questione consente ai Comuni di procedere alla richiesta di una anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti al fine fronteggiare problemi di cassa derivanti sia dalle mancate entrate, e dai mancati versamenti, conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 che può, tra gli altri aspetti, generare una tensione di liquidità nei soggetti che devono procedere al pagamento dei debiti nei confronti dei Comuni, sia per favorire lo slittamento dei termini di versamento di tributi e imposte comunali. La misura quindi si inserisce in quelle che tendono a favorire immissione di liquidità nel sistema in un momento nel quale è oltremodo importante che i fornitori degli enti locali vengano correttamente ed in tempi celeri pagati.

### **3. Esclusione della TARI/TARIP per attività economico produttive chiuse per legge o comunque chiuse a seguito della situazione emergenziale**

ART. \_\_\_\_ “Misure in materia di Tassa Rifiuti Solidi Urbani”

1. Per l'anno 2020 la Tari o della Tari corrispettivo non sono dovute dalle attività economiche e produttive per il periodo di chiusura imposto dal DPCM dell'11 marzo 2020 e sue successive proroghe. L'esenzione si applica alle attività economiche indicate dal DPCM dell'11 marzo 2020 nonché alle attività economiche chiuse nel medesimo periodo a causa della situazione emergenziale in atto.
2. Al fine di garantire la continuità del servizio di igiene urbana, il minor gettito, comprensivo dell'addizionale provinciale Tefa, dovuto alle previsioni del comma 1 viene rimborsato dallo Stato ai Comuni in regime di Tari o ai gestori in caso di Tari corrispettivo ed alle Province ed alle Città Metropolitane tramite l'istituzione di un apposito fondo.
3. A tal fine con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, del Ministro dell'Economica e delle Finanze verranno stabiliti i termini e le modalità con cui i Comuni in regime di Tari e i soggetti gestori in caso di regime di Tari corrispettivo potranno presentare la domanda per l'erogazione del finanziamento del minor gettito.

#### **RELAZIONE TECNICA**

L'articolo in questione consente alle attività economiche e produttive di non sostenere i costi per la Tari o la Tari corrispettivo per il periodo di chiusura imposto in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al contempo garantisce i Comuni e i soggetti gestori del servizio di igiene urbana di poter essere tenuti indenni dal relativo minor gettito che altrimenti verrebbe a gravare sulla generalità degli utenti Tari o Tari corrispettivo.

E' infatti necessario sia garantire il gettito previsto dai piani economico finanziari del servizio rifiuti (PEF) approvati per l'anno 2020, e ciò anche al fine sia di garantire il regolare svolgimento del servizio di igiene urbana che oggi costituisce un presidio essenziale e indispensabile nell'attività di contenimento dell'emergenza epidemiologica, sia di prevenire possibili contenziosi sulla debenza del tributo o del corrispettivo nel periodo in questione.

Tale ultimo aspetto, peraltro, assume particolare rilevanza in presenza di norme regolamentari che possono trattare in maniera disomogenea tale fattispecie, creando pertanto anche situazioni di disparità.

**4. Esclusione dell'imposta sulla pubblicità/canone installazione mezzi pubblicitari per attività economico produttive chiuse per legge o comunque chiuse a seguito della situazione emergenziale**

ART. \_\_\_\_\_ "Disposizioni in materia di Imposta sulla Pubblicità e di Canone per l'installazione dei Mezzi Pubblicitari"

1. Al fine di ridurre gli oneri causati dall'emergenza COVID-19, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed alle previsioni regolamentari di ciascun comune, l'imposta sulla pubblicità non è dovuta dalle attività economiche e produttive per il periodo di chiusura imposto dal DPCM dell'11 marzo 2020 e sue successive proroghe. L'esenzione si applica alle attività economiche indicate dal DPCM dell'11 marzo 2020 nonché alle attività economiche chiuse nel medesimo periodo a causa della situazione emergenziale in atto.
2. Per l'anno 2020 i Comuni, con deliberazione di Giunta, possono individuare ulteriori periodi nell'anno nei quali non applicare l'imposta sulla pubblicità, anche per classi di insegne o di soggetti passivi.
3. La previsione di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche per il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari per i Comuni che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1 è rimborsato ai Comuni dallo Stato tramite l'istituzione di un apposito fondo.
5. A tal fine con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, del Ministro dell'Economica e delle Finanze verranno stabiliti i termini e le modalità con cui i Comuni potranno presentare la domanda per l'erogazione del finanziamento del minor gettito.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo in questione mira a sostenere alcune tra le categorie economiche maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 costrette a chiusura ex-lege ed a prevenire eventuali contenziosi sulla debenza dell'imposta/canone durante il periodo di chiusura

**5. Esclusione della Tassa di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche/Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per attività economico produttive chiuse per legge o comunque chiuse a seguito della situazione emergenziale**

ART. \_\_\_\_\_ "Disposizioni in materia di Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e di Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche"

1. Al fine di ridurre gli oneri causati dall'emergenza COVID-19, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed alle previsioni regolamentari di ciascun comune, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non è dovuta dalle attività economiche e produttive per il periodo di chiusura imposto dal DPCM dell'11 marzo 2020 e sue successive proroghe. L'esenzione si applica alle attività economiche

indicate dal DPCM dell'11 marzo 2020 nonché alle attività economiche chiuse nel medesimo periodo a causa della situazione emergenziale in atto.

2. Per l'anno 2020 i Comuni, con deliberazione di Giunta, possono individuare ulteriori periodi nell'anno nei quali non applicare tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per tipologia di occupazioni o di soggetti passivi.
3. La previsione di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per i Comuni che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1 è rimborsato ai Comuni dallo Stato tramite l'istituzione di un apposito fondo.
5. A tal fine con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, del Ministro dell'Economica e delle Finanze verranno stabiliti i termini e le modalità con cui i Comuni potranno presentare la domanda per l'erogazione del finanziamento del minor gettito.

#### RELAZIONE TECNICA

L'articolo in questione mira a sostenere alcune tra le categorie economiche maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 costrette a chiusura ex-lege ed a prevenire eventuali contenziosi sulla debenza dell'imposta/canone durante il periodo di chiusura

#### **6. Eliminazione, per gli anni 2020 e 2021, dei vincoli nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero**

##### ART. \_\_\_\_\_ "Utilizzo avanzi per spese correnti"

1. L'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, viene rinominato «Utilizzo avanzi per spese correnti a fronte dell'emergenza COVID-19»;
2. Al comma 2, dell'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a. le parole «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite con le parole «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021»;
  - b. le parole «connesse con l'emergenza in corso» sono soppresse;
  - c. il periodo da «Agli stessi fini» fino a «del medesimo testo unico» sono soppresse.

#### RELAZIONE TECNICA

La modifica in questione mira a liberalizzare gli utilizzi degli avanzi di amministrazione per gli esercizi 2020 e 2021, fermo restando il vincolo relativo all'applicabilità solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Tale misura, infatti, prende atto che l'emergenza epidemiologica impatta sui bilanci degli enti locali sia con maggiori spese direttamente legate all'emergenza sanitaria, sia con riflessi indiretti come minori entrate che si potranno manifestare anche in esercizi successivi al 2020, alla luce delle ricadute economiche dell'emergenza stessa. La modifica, quindi, mira a fornire agli enti locali strumenti aggiuntivi senza aggravio di costi per le finanze pubbliche al fine di fronteggiare le probabili conseguenze negative nei bilanci stesso. La soppressione della possibilità di utilizzi di talune



entrate vincolate viene inserita in conseguenza di una proposta più articolata della possibilità di utilizzo delle entrate aventi vincolo di destinazione.

#### **7. Possibilità di utilizzo, negli anni 2020 e 2021, dell'avanzo di amministrazione vincolato e per investimenti per il finanziamento della spesa corrente**

ART. \_\_\_\_ "Utilizzo avanzi per investimenti e vincolati per spese correnti"

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, vengono inseriti i seguenti:

"3. In deroga all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 gli enti locali possono utilizzare, limitatamente agli anni 2020 e 2021, i fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione destinati agli investimenti per il finanziamento della spesa corrente.

4. Per gli anni 2020 e 2021, gli enti locali possono utilizzare per il finanziamento delle spese correnti e per il rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti di natura pluriennale, le somme comunque acquisite dagli enti locali in virtù di leggi ordinarie, speciali e norme di settore e confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato ad eccezione di quelle rinvenenti dalla contrazione di mutui e prestiti, da aperture di credito, da anticipazioni di liquidità, da contributi europei, statali e regionali a rendicontazione come individuati dal punto 3.6, lettera c) dell'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dalle sanzioni di cui all'art. 31, comma 4 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e di quelle vincolate a fronte di obblighi che verranno a maturazione negli successivi."

#### RELAZIONE TECNICA

La norma in questione, in considerazione della particolare situazione economica conseguente all'emergenza epidemiologica COVID-19 e delle pesanti ricadute nei bilanci degli enti locali, consente di utilizzare i fondi confluiti in avanzo di amministrazione per investimenti e vincolato, limitatamente agli anni 2020 e 2021, per il finanziamento delle spese correnti, al fine di individuare risorse incrementalmente per i bilanci senza oneri aggiuntive per le finanze pubbliche.

#### **8. Possibilità di utilizzare, per gli anni 2020 e ed il 2021, la generalità delle entrate per il finanziamento della spesa corrente in deroga ai vincoli di destinazione**

ART. \_\_\_\_ "Utilizzo di entrate a specifica destinazione"

1. In deroga alle previsioni di cui agli articoli 162, comma 6, 199, comma 1 bis e 193, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli anni 2020 e 2021 possono essere utilizzate per il finanziamento delle spese correnti e per il rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti di natura pluriennale, tutte le entrate comunque acquisite dagli enti locali in virtù di leggi ordinarie, speciali e norme di

settore ad eccezione di quelle provenienti dalla contrazione di mutui e prestiti, da aperture di credito, da anticipazioni di liquidità, da contributi europei, statali e regionali a rendicontazione come individuati dal punto 3.6, lettera c) dell'allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dalle sanzioni di cui all'art. 31, comma 4 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

#### RELAZIONE TECNICA

La norma in questione, in considerazione della particolare situazione economica conseguente all'emergenza epidemiologica COVID-19 e delle pesanti ricadute nei bilanci degli enti locali, mira fornire agli stessi enti locali risorse senza costi aggiuntivi per le finanze pubbliche, consentendo un utilizzo diffuso delle entrate comunque acquisite dall'ente locale normalmente aventi vincoli di utilizzo o di destinazione.

Dalla deroga introdotta con il presente articolo sono escluse le entrate derivanti da contributi europei, statali o regionali costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa "a rendicontazione" nonché i proventi derivanti dall'accensione di mutui e prestiti a qualsiasi titolo. Restano altresì esclusi i proventi delle sanzioni di cui all'art. 31, comma 4 bis Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 il cui utilizzo resta vincolato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

### **9. Riduzione della percentuale di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità negli anni 2020 e 2021**

ART. \_\_\_\_ "Disposizioni in materia di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità"

1. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2020 e nel 2021 è pari almeno al 50 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» e le parole «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018 e dal 2020 al 2021, disciplinata nel presente principio».

#### RELAZIONE TECNICA

La proposta consente di liberare una parte dell'accantonamento al FCDE sia in fase di previsione che in fase di rendiconto, in deroga all'attuale normativa sulla quota di accantonamento minima, al fine di sostenere gli equilibri di bilancio negli anni 2020 e 2021.

## **10. Rimborso ai Comuni di una quota delle minori entrate calcolate come percentuale sul gettito di sanzioni CdS, Contributo di sbarco, Imposta soggiorno, TOSAP/COSAP, Imposta pubblicità/CIMP, proventi accesso Zona traffico limitato**

ART. \_\_\_\_ “Disposizioni in materia di sostegno ai Comuni per ristoro minori entrate”

1. Presso il Ministero dell’Interno è istituito un fondo pari ad euro 8.000 milioni finalizzato a ristorare i Comuni del minor gettito derivante dalle ricadute socio-economiche dell’emergenza COVID-19.
2. Il fondo è ripartito in misura pari all’incidenza percentuale della somma delle entrate accertate nel triennio 2017/2019 a titolo di sanzioni per violazioni al codice della strada, imposta di soggiorno, contributo di sbarco, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta sulla pubblicità, canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, proventi accesso a zone a traffico limitato.
3. Qualora in sede di rendiconto 2020 la somma tra le entrate di cui al comma 2 accertate nel medesimo anno ed il contributo ricevuto ai sensi del presente articolo risulti superiore rispetto alla media delle entrate accertate nel triennio 2017/2019, l’eccedenza è restituita al bilancio dello Stato.

### RELAZIONE TECNICA

L’emergenza sanitaria e i conseguenti provvedimenti hanno un impatto anche con riferimento alle entrate comunali, ed in particolare i quelle che sono diretta conseguenza dei provvedimenti di riduzione della movimentazione delle persone. L’articolo quindi propone una misura di ristoro ai comuni delle minori entrate calcolate come incidenza delle entrate direttamente coinvolte nella riduzione di gettito sul totale del fondo da ripartire.

## **11. Trasferimenti compensativi spese emergenziali**

ART. \_\_\_\_ “Fondo per la sanificazione degli ambienti  
di Province, Città Metropolitane e Comuni”

1. Al comma 1 dell’articolo 114 del decreto legge 17 marzo 2003, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a. le parole «70 milioni» sono sostituite con le parole «250 milioni»;
  - b. dopo le parole «città metropolitane e comuni» sono aggiunte le parole «e per l’acquisto di DPI da destinare al personale degli stessi enti locali»;
  - c. le parole «Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane» sono sostituite con e parole «Il fondo è destinato per 230 milioni ai comuni e per 20 milioni alle province e città metropolitane».
2. Al comma 2 dell’articolo 114 del decreto legge 17 marzo 2003, n. 18, le parole «entro 30 giorni» sono sostituite dalle parole «entro 60 giorni».
3. Al comma 3 dell’articolo 114 del decreto legge 17 marzo 2003, n. 18, le parole «pari a 70 milioni» sono sostituite dalle parole «pari a 250 milioni».

## RELAZIONE TECNICA

L'attuale stanziamento previsto dall'articolo 114 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, destinato esclusivamente alle spese di sanificazione locali, ambienti e mezzi, pari a 70 mln, appare del tutto insufficiente sia in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale, sia in considerazione della necessità di ampliare all'acquisto dei DPI (mascherine, guanti, ecc.), la cui spesa è già stata sostenuta dagli enti locali.

### **12. Rinvio accantonamenti Fondo Debiti Commerciali**

ART. \_\_\_\_ "Rinvio accantonamenti Fondo Debiti Commerciali"

1. All'articolo 1, comma 859 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «A partire dall'anno 2021» vengono sostituite con le parole «A partire dall'anno 2022».

## RELAZIONE TECNICA

Viene differito all'anno 2022 l'avvio della disciplina del fondo debiti commerciali che impone agli enti locali di drenare risorse alla parte corrente del bilancio nel caso in cui non siano rispettate le tempistiche di pagamento delle transazioni commerciali nei termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. La presente proposta ha lo scopo di non penalizzare ulteriormente gli enti costringendoli a un accantonamento obbligatorio considerato che l'avvio al 2021 avrebbe come riferimento i risultati dell'anno 2020 e ciò potrebbe essere penalizzante per le amministrazioni, soprattutto quelle di minori dimensioni con maggiori problemi ad attivare in misura piena le iniziative di smart working, che per obbligo di legge hanno dovuto assumere iniziative per ridurre la tipologia di lavoro in presenza favorendo il c.d. "lavoro agile".

### **13. Rinvio termini**

ART. \_\_\_\_ "Differimento di termini amministrativi-contabili"

1. All'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) Al comma 1, lettera b), le parole «31 maggio 2020» sono sostituite dalle parole «31 luglio 2020»;
  - b) Al comma 2 le parole «31 maggio 2020» sono sostituite dalle parole «31 luglio 2020»;
  - c) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2.bis Per le medesime finalità di cui al comma, per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre.”.
2. All'articolo 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole «30 giugno 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole «30 giugno 2021».

3. Il comma 4 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente: "Il termine per la determinazione del regolamento e delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 settembre 2020."

#### RELAZIONE TECNICA

L'articolo in questione, in considerazione delle della situazione di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia COVID-19 e dalle oggettive difficoltà degli enti locali, propone lo slittamento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, del rendiconto di gestione 2019 e del bilancio consolidato 2019. Il comma 2, per i medesimi motivi, propone il rinvio al 30 giugno 2021 degli obblighi connessi a PagoPa. Con la sostituzione del comma 4 dell'articolo 107 si propone di ampliare la proroga per l'approvazione sia del regolamento che delle tariffe della TARI- TARIP a settembre 2020, superando l'attuale versione che non ha applicato il differimento al regolamento e si ferma al 30 giugno.

#### **14. Rinvio metodo A.R.E.R.A.**

ART. \_\_\_\_ "Rinvio dell'operatività delle funzioni dell'A.R.E.R.A. in tema di ciclo dei rifiuti"

1. L'operatività e l'attuazione delle funzioni di regolazione e controllo attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, decorrono dal primo gennaio 2022. L'eventuale componente a conguaglio riferita ai costi del servizio rifiuti relativa all'applicazione del nuovo metodo tariffario decorre dal 2022.

#### RELAZIONE TECNICA

L'articolo in questione prevede, in piena coerenza con le previsioni dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo, n. 18 che ha già approvato, alla luce della situazione emergenziale, la possibilità per i Comuni di approvare il piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31 dicembre 2020, di rinviare l'operatività delle funzioni di regolazione e controllo attribuite all'ARERA dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dal primo gennaio 2021.

Infatti gli Enti di Bacino, i Comuni ed i gestori non sono in grado di poter dare attuazione, nel corso di quest'anno, alle complesse procedure previste dal nuovo metodo tariffario approvato dall'ARERA con la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 anche in considerazione delle possibili ricadute dell'applicazione di tale metodo nei bilanci comunali. La situazione emergenziale, peraltro, rende difficile lo svolgimento delle complesse attività istruttorie richieste agli Enti di Bacino e ai singoli gestori ed inoltre l'obbligatorio riferimento al consuntivo economico del 2018 per la costruzione dei PEF del 2020 potrebbe rendere incoerenti le previsioni di spesa alla luce del mutamento della situazione economica e produttiva dei singoli territori causata dall'emergenza epidemiologia in atto.

Con il rinvio al 2022 delle competenze dell'ARERA in tema di ciclo dei rifiuti gli Enti potrebbero procedere tempestivamente all'approvazione dei PEF 2020 in continuità con la

disciplina del DPR n. 158/1999. L'articolato, infine, chiarisce che i conguagli sulle componenti dei costi devono seguire due strade: per quelli relativi a periodi non gestiti con il metodo ARERA, devono essere definiti secondo le relative procedure utilizzate dai singoli enti gestori, mentre quelli per i periodi gestiti con il metodo ARERA seguono le regole proprie del nuovo metodo.

## **15. Sospensione obbligo accantonamenti per le perdite delle società partecipate**

ART. \_\_\_\_ “Sospensione dell’efficacia delle previsioni dell’art. 21 del Decreto Legislativo 19 agosto 2018, n. 175”

1. Per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 è sospesa l’efficacia delle previsioni dell’art. 21 del decreto legislativo 19 agosto 2018, n. 175. Gli importi accantonati ai sensi del predetto articolo a decorrere dal 2015 sono resi disponibili agli enti partecipanti nella misura del 50% negli esercizi 2020 e 2021.

### RELAZIONE TECNICA

L’articolo in questione consente agli enti locali che partecipano in società di non dover accantonare a bilancio negli esercizi 2020, 2021 e 2022 il risultato negativo di esercizio delle società non immediatamente ripianato al fine di evitare un ulteriore onere a carico degli enti i cui bilanci subiranno già le conseguenze della crisi derivante dalla situazione emergenziale in atto a fronte di situazioni nelle quali è possibile il formarsi di perdite economiche (si pensi a società di trasporto pubblico, di gestione di fiere, ecc.). La norma consente, inoltre, agli enti locali di poter utilizzare gli accantonamenti pregressi nella misura del 50% nell’ottica di reperire risorse senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

## **16. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale**

ART. \_\_\_\_ “Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale”

1. Per l’anno 2020 e 2021 l’entità del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale viene incrementato di XXX milioni di euro al fine di consentire alle Regioni e di conseguenza agli Enti affidanti di poter riequilibrare i contratti di servizio con i gestori a fronte della riduzione degli introiti tariffari causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base degli standard di servizio assicurati nel 2019.
2. La definizione delle modalità di riparto dell’aumento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l’anno 2020 dovrà avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento tramite intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e s.m.i..

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo in questione prevede l'incremento di XXX milioni di euro l'entità del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale al fine di consentire alle Regioni e di conseguenza agli Enti affidanti di poter riequilibrare i contratti di servizio con i gestori a fronte della riduzione degli introiti tariffari causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

E' infatti necessario garantire ai soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale i mancati ricavi tariffari derivanti dal calo generalizzato dell'utenza anche alla luce delle previsioni del DPCM dell'11 marzo 2020 e successivi provvedimenti di proroga delle restrizioni, che prevedono, in ogni caso, il mantenimento di detti servizi sulla base delle ordinanze dei Presidenti delle Regioni. Detta previsione consente, quindi, di garantire il regolare svolgimento dei servizi che altrimenti potrebbero essere compromessi dal disequilibrio economico e finanziario dei contratti derivante dal rilevante calo degli introiti tariffari. Tali aspetti assumo ulteriore rilievo in previsione di una ripresa che imponga comunque il rispetto di misure minime di distanziamento anche in considerazione della necessità di garantire i trasporti in ambiti non facilmente raggiungibili con mezzi diversi rispetto al trasporto pubblico locale.